

ALL. n° 3

REGIONE VENETO
COMITATO DI CONTROLLO

N. 21035 / DATA 6-5-88

SEZIONE DI
PADOVA Cl.

SCADE IL 26-5-88

Trasmessa al C.R.C. il -3 MAG. 1988
col prot. n. 2941

Non soggetta all'invio
al C.R.C.

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 23
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Frizzarin

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Fabris

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bon

N. reg. Pubbl.
REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal -3 MAG. 1988 al 18 MAG. 1988 addì -3 MAG. 1988

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bon

La presente copia è conforme all'originale
addì, -3 MAG. 1988

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto: IL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ai sensi degli articoli 59 e 60 Legge n° 62/1953.
- ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 24/1986.

IL SEGRETARIO

VISTO: IL SINDACO

O G G E T T O

LOTTIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE. RIAPPROVAZIONE CONVENZIONE PRELIMINARE A SEGUITO MODIFICHE DI ORDINE LEGISLATIVO E DELLA PROPRIETA' INTERVENUTE.

L'anno millenovecentottanta **otto** addì **ventisette**
del mese di **aprile** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti, n. 2521 in data **15.4. e 21.4.1988**
tempestivamente notificati si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

| | Pres | Ass. | | Pres | Ass. |
|-----------------------|------|------|-------------------------|------|------|
| 1. FRIZZARIN FERNANDO | si | | 16. GAMBARATO LUIGI | / | |
| 2. PIN GIUSEPPE | / | | 17. GIRARDINI FRANCESCO | / | |
| 3. FABRIS SERGIO | / | | 18. BARBIERI SEBASTIANO | / | |
| 4. POZZOBON PAOLA | / | | 19. BUSON TARCISIO | / | |
| 5. PAIUSCO IVANO | / | | 20. BEVILACQUA TIZIANO | / | |
| 6. TOFFANIN PAOLO | / | | 21. FABBRO RENATO | / | |
| 7. ORSATO RAFFAELLO | / | | 22. SERAFIN RENATA | | / |
| 8. CORRADIN GALDINO | / | | 23. MURACA ANGELO | / | |
| 9. REATO ROMOLO | / | | 24. MION ANTONIO ROMANO | | / |
| 10. BUSTREO MARIO | / | | 25. AGGUJARO CLAUDIO | / | |
| 11. TESTA GRAZIANO | / | | 26. ZIN EVA | / | |
| 12. RANZATO PIETRO | / | | 27. CAVINATO DINO | / | |
| 13. BRUNI BRUNO | / | | 28. MARCON RENATO | / | |
| 14. SEGATO LUIGI | / | | 29. PICCOLO LUCIANO | / | |
| 15. PERUZZO PAOLO | / | | 30. TESSARI DARIO | / | |
| | | | | 23 | 7 |

Assiste alla seduta il Sig. **Bon dr. Walter**
V. Segretario Comunale.

Il Sig. **Frizzarin cav. Fernando** nella sua qualità
di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.
Orsato, Aggujaro, Piccolo.



Relatore il Sindaco, Cav. Fernando Frizzarin, il quale riferisce sull'argomento in oggetto.

L'area interessata dall'insediamento di impianti produttivi sita a SUD del Capoluogo e disposta lungo la strada comunale via Villafranca e' stata interessata da un piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 2 in data 27/1/1983, esecutiva (C.R.C. n. 7876 in data 8.2.83) interessante l'intera area all'uopo prevista dal P.R.G. vigente e pari all'incirca a mq. 161.000.-

Successivamente, anche l'allora comprensorio ha approvato il progetto di lottizzazione nulla rilevando sotto il profilo tecnico.

La ditta lottizzante, promotrice dell'intervento, visto il grave periodo di congiuntura economica cui e' interessata anche la nostra zona non ha ritenuto opportuno dar corso ai lavori di urbanizzazione di un'area cosi' estesa, questo nonostante le sollecitazioni dell'Amministrazione Comunale.

Successivamente, la ditta ha comunque promosso lo studio generale di massima esteso all'intero "distretto", al fine di garantire la massima razionalita' e funzionalita' degli interventi ed ha congiuntamente proposto all'approvazione dell'amm.ne uno stralcio funzionale pari a circa mq. 70.000 territoriali, definito anche ambito di intervento a' sensi del secondo comma dell'art. 16 della L.R. 61/1985.

Quest'ultima proposta e' stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 in data 25/3/1985 esecutiva (C.R.C. 42668 del 19/7/1985) e sulla stessa l'Amm.ne provinciale non ha rilevato nessuna difformita' nei confronti dello strumento urbanistico primario, quest'ultimo riscontro nell'ambito delle competenze delegate alla Provincia con l'art. 60 della predetta Legge Regionale n. 61/1985.

Anche tale proposta riduttiva non ha trovato poi seguito in quanto la ditta lottizzante ha inizialmente temporeggiato e successivamente ha ceduto la proprieta' alla ditta La Lorenzo s.a.s. di Tosetto Anna Maria.

Quest'ultima ditta fermamente decisa a dar seguito ai lavori di urbanizzazione ha riproposto l'ipotesi di attuazione dello stralcio



funzionale pari a mq. 70.000 territoriali, stralcio comunque inserito nel contesto del piano guida approvato dalla citata delibera consiliare n. 49 del 25.3.1985.

Nella sostanza la nuova ditta lottizzante ripropone pari pari il progetto urbanistico riguardante sia l'assetto guida sia quello prettamente esecutivo già approvato sia dalla sezione del CO.RE.CO sia dall'Amministrazione Provinciale con un'unica variante; lo schema di convenzione preliminare.

Quest'ultima oltre a contenere la nuova denominazione della ditta lottizzante e' stata aggiornata alle disposizioni contenute nella Legge Regionale 61/1985 ed in particolare all'ammontare degli oneri di urbanizzazione primari e secondari.

Fermo restando gli impegni assunti e definiti nella vecchia convenzione si e' provveduto da un lato a ricalcolare l'importo degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria facendo esplicito riferimento ai costi reali, dall'altro a ricalcolare gli oneri da corrispondere come urbanizzazione secondaria sulla scorta delle tabelle approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 4.4.1986, esecutiva (C.R.C. n. 21772 del 17/4/1986).

Gli importi e le modalita' di versamento oltre ai normali e oramai consacrati obblighi della ditta lottizzante nei confronti dell'Amm.ne Comunale trovano riscontro nell'allegato schema di convenzione che si allega alla presente.

Nel concludere, si propone l'approvazione dell'argomento in oggetto indicato come in particolare dello schema di convenzione come proposto dalla ditta lottizzante.

Sull'argomento la commissione edilizia ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.4.1988.

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri seguenti:

- Sig. FABBRO RENATO, Capogruppo del P.C.I., il quale chiede precisazioni circa i contenuti di cui al prospetto comparativo tra oneri dovuti ed oneri corrisposti, con particolare riferimento alla precedente convenzione, dichiarandosi comunque insoddisfatto dei



conteggi forniti.

Chiede inoltre quali garanzie abbia il Comune sui tempi previsti per l'esecuzione del P.d.l., perche' questa variante si faccia soltanto ora, ed infine inserire un'apposita clausola nella convenzione, vincolante per il lottizzante, che consenta al Comune in sede di rilascio delle singole concessioni di rifiutare insediamenti altamente nocivi, tenuto conto che si opera in una zona densamente popolata.

- Sig. FRIZZARIN Cav. FERNANDO, Sindaco - relatore, che richiamandosi alla convenzione, ricorda i tempi previsti per l'avvio dei lavori, la data di sottoscrizione della convenzione appena del 12.4.1988, esprimendo alcune perplessita' circa la opportunita' di integrare la convenzione con la clausola proposta, atteso che la stessa e' stata da tempo definita, risalendo ancora alla prima convenzione approvata dal Consiglio ancora nel 1985.

Trattasi, conclude il Sindaco, di un subingresso di un nuovo lottizzante che ha acquistato il fondo in uno con la convenzione.

- Sig. CAVINATO dr. DINO, Capogruppo del P.S.I., il quale ricorda che la Commissione a suo tempo costituita insieme con le Organizzazioni degli Artigiani potrebbe costituire ora un mezzo idoneo per vagliare tutte le istanze di insediamento, anche quelle oltre i primi 20.000 mq di superficie, senza peraltro interferire sugli interessi del lottizzante che, acquisito il parere di tale Commissione, potrebbe liberamente vendere.

- Sig. FRIZZARIN Cav. FERNANDO, Sindaco, il quale dichiara il proprio impegno di sottoporre al parere della I^a Commissione Consiliare competente ogni insediamento che risulti portatore di inquinamento. Circa la Commissione per l'assegnazione delle aree si prevedera' quanto prima.

Le domande gia' pervenute sono in numero sufficiente a coprire l'intera superficie disponibile.

- Sig. CAVINATO Dr. DINO del P.S.I., il quale si dichiara insoddisfatto, perche' la Commissione da lui richiesta, composta da rappresentanti della categoria degli Artigiani, comporta un

coinvolgimento delle forze produttive con le quali occorre riprendere
per il rapporto proficuo iniziato ancora 7 anni fa in occasione della
costituzione del Consorzio per la medesima lottizzazione.
Disponendo di domande in misura sufficiente a coprire l'intera
di lottizzazione, l'Amministrazione comunale, d'intesa con detta
ante Commissione, potrebbe imporre delle gradualita', dei settori
preferenziali, scelte qualitative, in modo da consentire insediamenti
losi per settori in modo organico ed omogeneo.

E questa e' operazione di politica insediativa artigianale, ^{de} visto il
188, numero di domande presentate, si puo' fare subito ed interessare
la l'intera lottizzazione, salvaguardando cosi' anche la sicurezza
da ambientale.

Propone senz'altro di studiare, d'intesa con detta Commissione, alcune
direttrici vincolanti alle quali la Commissione Edilizia si debba
ovo attenere nell'esame delle domande delle concessioni edilizie relative.

- Sig. FABBRO RENATO del P.C.I. il quale riconferma la sua proposta di
che integrare con una clausola la convenzione, poiche' le disposizioni ed
oni i controlli preventivi oggi previsti, a suo parere, sarebbero
are insufficienti per assicurare al Sindaco la possibilita' di denegare la
mq concessione per insediamenti altamente pericolosi.
l'el La lottizzazione si deve fare, ma non a qualsiasi prezzo.

Seguono ulteriori interventi e repliche dei Consiglieri Cavinato,
che Fabbro, Sindaco, Reato, Muraca e Segato, ciascuno ribadendo le
io posizioni enunciate dai propri Capigruppo.

e IL SINDACO ad una ulteriore sollecitazione del Consigliere Cavinato
la dr. Dino del P.S.I. circa la costituzione della Commissione per
a' l'esame delle domande di insediamento, di prevedere tutta una serie di
re gradualita' e cautele per garantire l'organicita' e l'omogeneita' per
ra settori dell'insediamento previsto, si dichiara d'accordo, ma non
la ritiene di dovere aderire alla richiesta del P.C.I. circa la proposta
in di integrazione della convenzione, perche' va ad aggravare
ulteriormente un atto gia' in precedenza sottoscritto dalle parti ed
approvato da questo Consiglio.

- FABBRIO RENTAO del P.C.I. chiede di riportare a verbale la seguente dichiarazione di voto: "Noi non riteniamo sufficienti le garanzie generali nel merito della possibilità per il Comune in casi eccezionali di poter contrastare insediamenti produttivi altamente pericolosi per la salute pubblica ed il territorio.

Riteniamo pertanto che debba essere inserito nella convenzione una tale possibilità estrema sia pure con le dovute contropartite per il privato.

Pertanto ci asteniamo sull'oggetto all'ordine del giorno".

Quindi, si astiene dalla votazione della convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

UDITA l'esposizione del relatore e l'ampia discussione seguita;

VISTO il progetto di massima esteso all'intero "distretto", nonché quello "stralcio" esecutivo interessante circa mq. 70.000 territoriali, presentati dalla ditta lottizzante "La Lorenzo s.a.s. di Toretto Anna Maria & C." interessate alle aree censuariamente descritte: Fg. 37 Sez. U, Mappali 230 e 232;

ACQUISITO il parere della Commissione Edilizia Comunale; espresso nella seduta del 20.4.1988 sul suddetto progetto;

ACCERTATO che il progetto di massima esteso all'intero "distretto" è stato sottoscritto da tutti i proprietari delle aree interessate dalla previsione urbanistica, questo in considerazione di quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione annesse al P.R.G. vigente;

CONSTATATO che in mancanza di P.P.A. (in fase di redazione) si considera ambito territoriale di intervento quello coincidente con il limite di intervento del progetto di lottizzazione, questo a' sensi dell'art. 16, 2° comma della L.R. n. 61/1985;

VISTE le Leggi 17/8/42 n. 1150, 28/1/1977 n. 10, nonché la legge regionale n. 61 del 27/6/1985;

Con voti favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti 5 (Piccolo, Fabbro, Zin, Muraca, Aggujaro), su n. 23 consiglieri presenti e 18 votanti,

espressi come per legge,

D E L I B E R A :

- 1) di fissare l'ambito di intervento così come previsto dall'art. 16, 2° comma della L.R. n. 61/1985 coincidente con lo "stralcio" funzionale previsto dal p.d.l. in esame;
- 2) di confermare quanto approvato con la precedente delibera consiliare n. 49/1985 sia per quanto riguarda il piano di massima, sia per quanto riguarda il progetto esecutivo di lottizzazione I° stralcio;
- 3) di riapprovare lo schema di convenzione preliminare proposto dalla ditta lottizzante sulla scorta delle intervenute variazioni sia con riferimento alla nuova proprietà, sia all'entrata in vigore della legge regionale n. 61/1985;
- 4) di sottoporre il presente provvedimento all'esame della Sezione del CO.RE.CO. di Padova a' sensi dell'art. 59 della Legge 10/2/1953 n. 62, omettendo l'inoltro contestuale all'Amm.ne Prov.le in quanto quest'ultima ha operato il relativo controllo tecnico-urbanistico già' sugli elaborati approvati con delibera consiliare n. 49.
- 5) con voti unanimi espressi a'sensi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
 Provincia di Padova
 12 APR. 1989
 Prot. n.
 Cat. Cl. F.

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA.

OGGETTO: Convenzione preliminare per l'attuazione del Piano di lottizzazione Zona Industriale del Comune di Piazzola sul Brenta.

Ditta: La Lorenzo SAS di Tosetto A.M. & C.

CONVENZIONE

Vista la necessaria autorizzazione prevista dall'art. 8 della Legge 06.08.1967, N. 765 e dalla Legge N. 61 del 27.06.1985, per lottizzare il terreno sito in Via Villafranca censito in catasto Comune di Piazzola sul Brenta, sez. Unica, Foglio N. 37, Mappali N. 232 - 32 (*) -2- superficie mq. 70.000.=

L'anno

del mese di

Municipale

il giorno

nella sede

t r a

il Sindaco del Comune di Piazzola sul Brenta

e

la ditta:

"LA LORENZO S.A.S. di Tosetto Anna Maria & C." con sede in Via Busiago, 108 35010 MARSANGO di C.S.Martino (PD) P.I. 02061320285 in persona del legale rappresentante e socio accomandatario Sig.ra Tosetto Anna Maria nata a C.S.Martino il 13 agosto 1960 e ivi residente in Via Busiago,108 Cod. fisc. TSTNMR60M53B564M.

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Elaborato esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del al N.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

LA LORENZO s.a.s.
 di TOSETTO ANNA MARIA & C.
 Via Busiago, 108 - Tel. 049/552022
 35010 - MARSANGO di C.S.Martino
 C.S. Martino (PD) P.I. 02061320285
 Partita IVA 02061320285

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - ATTUAZIONE DEL PIANO

La Ditta lottizzante che presta al Comune di Piazzola S/Brenta la più ampia garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili sopradescritti, si impegna a dare esecuzione al piano di lottizzazione in premessa, secondo gli elaborati di progetto, con le modifiche richieste dall'Amm.ne Com.le secondo le prescrizioni del capitolato speciale pure allegato al presente atto per formarne parte integrante assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'

La Ditta lottizzante dichiara di essere proprietaria delle aree interessate del piano di lottizzazione, oggetto della presente convenzione ed a comprova allega i :

- Certificati di attuale intestazione
- Estratto autentico catastale
- Estratto catastale con localizzazione dell'intervento.

Art. 3 - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta lottizzante si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le aree da destinare a:

- Strade, marciapiedi ed altri spazi
pedonali.....per mq. 10.277.=
- Verde attrezzato..... " " 3.426.=
- Parcheggi..... " " 4.532.=

Le aree suddette sono evidenziate nella planimetria allegata (estratto catastale con localizzazione dell'intervento) con grafia indelebile e con i seguenti colori:

LA LORENZO S.A.S.
di TOSELTO ANNA MARIA & C.
Via Bussato, 108 - Tel. 049/552022
35010 - MARCONI di TOSSELTO
Piazzola S/Brenta
Pa. cita IVA 02061320285

- Grigio : strade, piazze, marciapiedi.
Verde : verde attrezzato.
Giallo : parcheggi.

Art. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

La Ditta lottizzante si impegna di realizzare, a totali proprie cure e spese, secondo le indicazioni e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Com.le, le seguenti opere di urbanizzazione, relative alle aree di cui al precedente art. 3 ed a eseguire l'allacciamento ai pubblici servizi, in conformità al progetto citato e secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale allegato alla presente convenzione:

- strade e piazze;
- marciapiedi e spazi pedonali;
- spazi di sosta e parcheggio;
- segnaletica stradale;
- fognature;
- rete di approvvigionamento idrico;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato;
- rete di distribuzione del telefono;
- rete di distribuzione del gas;
- rete di pubblica illuminazione;
- verde attrezzato.

Il rilascio dell'autorizzazione a lottizzare è subordinato alla presentazione del progetto esecutivo delle opere, completo del preventivo di spesa e computo metrico aggiornati, che previo accertamento e verifica dell'Ufficio Tecnico Comm.le sarà approvato dalla Giunta Municipale per allegarlo alla convenzione definitiva.

LA LORENZO S.R.S.
di TOSETTO ANNA MARIA & C.
Via Baggio, 103 - TEL. 049/550022
35019 - MANSANO di F.lli
S. Maria del Boschetto
ARZUNO (PD) TEL. 0429/200235

Per quanto concerne la realizzazione (allacciamento ai pubblici servizi, viabilità) delle opere "esterne" al P.d.l., la Ditta lottizzante si impegna a concorrere nella misura del 43,41% (Quarantatrevirgolaquarantaunopercento) della spesa necessaria alla loro esecuzione, area interessata compresa, tenuto conto che dette opere soddisfano anche esigenze di carattere generale. Detta spesa deve comprendere la progettazione, lavori, revisione prezzi, direzione opere, collaudo ed acquisto delle aree ai prezzi di esproprio.

A tale scopo la Ditta lottizzante verserà al Comune all'atto del verificarsi della condizione di cui all'art.11, 2° comma, la somma di Lit.108.090.900.= e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla stipula della presente, così determinate in via preliminare nella misura prevista del 50% del 43,41% della spesa necessaria alla esecuzione delle opere "esterne" al P.d.l., con l'impegno di versare a conguaglio l'eventuale differenza all'atto dell'aggiudicazione dei lavori e successivamente il conguaglio in sede di approvazione delle risultanze finali del collaudo delle opere da parte del Consiglio Comunale nei modi e nelle forme di Legge; per contro, se l'importo finale dei lavori a collaudo risultasse inferiore a quanto preventivato, questo andrà scomputato da quanto già corrisposto.

Le opere "esterne" al P.d.l. saranno eseguite a cura del Comune contestualmente alla realizzazione del P.d.l. di cui al successivo art.11.

Art. 5 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA - QUOTA ONERI - SCOMPUTO.

L'importo delle opere di cui al primo comma dell'art. precedente e del concorso in conto opere 2° comma dello stesso articolo, (pari a L.976.555.087.=) di cui alla allegata relazione tecnica, sarà scomputato dall'importo degli oneri di urbanizzazione primaria che saranno stabiliti sulla base dei costi reali in sede di convenzione

LA FONDAZIONE
di POSITO ALINA LUCHIA & C.
Via Bologna, 108 - Tel. 043 84002
33010 - MANSANO (T) d. C. n. 10
S. Maria (P) n. 10
Annunziata

definitiva in base alla superficie di calpestio, così come evidenziato dalla relazione allegata alla documentazione di progetto ed in base alle tabelle parametriche vigenti al momento della convenzione definitiva, se superiori agli oneri di urbanizzazione primaria calcolati come sopra.

L'importo delle opere da eseguire, come sopra evidenziato e fatta salva la definitiva determinazione, in relazione alla dimensione reale delle opere effettivamente eseguita e sulla base dei medesimi prezzi unitari, compensa in via preliminare l'importo del contributo per le opere di urbanizzazione primaria determinato in L.526.698.700.

Art. 6 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA - QUOTA ONERI

L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria a carico della Ditta lottizzante, calcolato sulla base dei costi tabellari viene quantificato in L.165.644.800 salvo conguaglio all'atto della definitiva determinazione.

Art. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SCOMPUTO

Per l'urbanizzazione secondaria viene versato l'importo di L.108.090.900.=, corrispondente al restante 50% del 43,41% delle opere da eseguire dal Comune ai sensi dell'art.4, 2° comma.

Tale importo in conto opere di urbanizzazione secondaria sarà scomputato dalla somma dovuta per oneri secondari di cui all' Art. 6 e sarà versato dalla Ditta lottizzante al comune nei tempi e per gli importi, conguagli compresi, di cui all'ultimo comma del citato articolo 4.

Per la urbanizzazione secondaria non viene versata alcuna somma a titolo di contributo, in quanto lo stesso sarà corrisposto dai richiedenti la concessione edilizia relativa ad ogni lotto, all'atto del rilascio della stessa, salvo conguaglio, qualora gli oneri calcolati in base ai costi tabellari siano superiori

CA. 11/11/1980
di TOGLIO ALMA Luchini
Via Bolognese, 108 - Tel. 016/800000
Sesto - PRATO - VICO di C.
S. Maria Novella
Amministratore

salvo e riservato quanto previsto all'art.20 successivo.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno determinati mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta lottizzante.

Art. 9 - COLLAUDO

Il Comune su richiesta della Ditta lottizzante, sottopone a collaudo tutte le opere di cui al precedente articolo 4, 1° comma, non prima di tre mesi dalla ultimazione lavori e non oltre sei mesi dalla medesima.

Per tale collaudo il Comune si avvarrà di liberi professionisti, purchè iscritti negli appositi elenchi regionali da designarsi dal Comune medesimo anche nel corso dei lavori.

Le spese tutte di collaudo sono a carico della Ditta lottizzante.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, nominati il primo dalla Ditta lottizzante, il secondo dal Comune e il terzo di comune accordo fra le parti e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Padova.

La Ditta lottizzante si impegna a provvedere assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Sindaco, in ogni caso inferiore a tre mesi.

Scaduto il termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta lottizzante il Sindaco provvede d'ufficio, con spese a carico della Ditta medesima, salvo quanto prescritto all'art.20.

Art. 10 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'attuazione delle opere previste nel piano di lottizzazione e di cui all'articolo 4 e fino alla consegna di cui al successivo articolo 19, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni

LA LORENZO S.a.S.
di TOSETTO ANNA MARIA & C.
Via Buslego, 108 - Tel. 049/552022
35010 - MARCONIGLIO di Campo
S. Martino (Padova)
A. Lorenza

responsabilità inerente all'attuazione della lottizzazione, sono a totale carico della Ditta lottizzante.

L'uso della lottizzazione durante i lavori di completamento, è riservato ai Proprietari, ai Titolari delle concessioni edilizie, ai Loro eredi e/o aventi causa.

Qualora all'atto della consegna, le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui ai due ultimi commi del precedente art.9;

Art. 11 - CESSIONE AREE A PREZZI CONTROLLATI

Fermo quanto disposto dall'articolo precedente, la Ditta lottizzante si impegna a cedere e vendere mq.20.000 di superficie territoriale urbanizzata, compresa nel P.d.l. a Ditte artigiane che saranno individuate dall'Amministrazione ed i cui nominativi saranno comunicati ai lottizzanti.

Tale impegno resta valido per dodici mesi a partire dalla stipula della presente convenzione. I prezzi per le predette cessioni, verranno così praticati:

a) lire 38.000 al mq. di superficie fondiaria urbanizzata.

Resta in facoltà della Ditta lottizzante stabilire le modalità di pagamento.

La riserva di aree urbanizzate da cedere ad imprese artigiane a prezzo controllato definita unicamente in termini di tempo e spazio, non preclude insediamenti ad altre imprese produttive che la Ditta lottizzante potrà nel contempo promuovere, purchè sia fatta salva e riservata la quota di mq. 20.000 di superficie territoriale urbanizzata per i 12 mesi convenuti con il Comune, decorso i quali, la parte di detta quota, eventualmente non utilizzata per mancanza di comunicazione da parte del Comune, rientrerà nella libera disponibilità della Ditta lottizzante.

In caso di inadempienza, dovuta alla Ditta lottizzante il Comune si avvarrà delle norme previste dal precedente art. 8

LA LORENZO S.R.L.
di TOSETTO ANTONIA LUZZA & C.
Via Busiolo, 108 - Tel. 049/653322
35010 - Fraz. S. Maria di Campo
S. Lazzaro (Pa. Isonzo)
Partita IVA 0236131353
Anna Lorenza Tosetto

Art. 12 - CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI DEI LOTTI CEDUTI

A PREZZI CONTROLLATI

I criteri per le assegnazioni e la conseguente cessione dei lotti in presenza di più Ditte, artigiane o industriali, le prime segnalate o non, nei dodici mesi successivi alla stipula della presente Convenzione, saranno per la Ditta lottizzante i seguenti:

- a) Assoluta precedenza per le imprese artigiane notificate dal Comune, attesa la riconosciuta priorità degli insediamenti ad essi riservati.
- b) tra più imprese segnalate al lottizzante dal Comune, la precedenza nella scelta seguirà l'ordine proprio dell'elenco-ditte notificato dal Comune stesso;
- c) tra più segnalazioni di ditte singole o di più elenchi, la precedenza nella scelta dei lotti seguirà l'ordine cronologico di notifica del Comune.

Resta inteso che nel rispetto delle priorità e preferenze sopra enunciate, saranno seguiti nelle assegnazioni dei singoli lotti i criteri di omogeneità, di compatibilità e di accorpamento propri della Relazione Tecnica del P.d.l. finalizzati ad un utilizzo migliore dei rapporti di copertura con conseguenti costi minori.

Alle ditte artigiane segnalate dal Comune sono riservati 60 gg. dalla notifica per concordare il lotto ad essi assegnato tra quelli disponibili ed individuati nella apposita planimetria.

Le eventuali divergenze saranno risolte entro 30 gg. dal consiglio Comunale con motivata deliberazione su ricorso di una delle parti.

Circa infine le modalità, i termini e le procedure necessarie per la scelta delle imprese artigiane, la formazione delle graduatorie ed elenchi da notificare alla Ditta lottizzante, il

LA FIDUCIARIA S.p.A.
di TOSETTO ANNA LIGHI & C.
Via Bologno, 100 - Tel. 011/55.00.22
55010 - Montebelluna (TV) - Campo
S. Maria (P. Ven.)

Partita IVA 02000010260
Anna Maria Tosetto

Comune si riserva di provvedere con propri successivi atti unilaterali. - Fatti sempre salvi i tempi e le modalità di cui all'art.11.

Il mancato rispetto dei criteri sopraenunciati costituisce inadempimento della Ditta lottizzante che oltre a quanto previsto all'art.8, autorizza la rivalsa del Comune sulla cauzione per l'importo sufficiente a risarcire il danno, salvo l'annullamento dell'assegnazione e altre azioni da promuovere in giudizio.

La Ditta lottizzante ai fini delle notifiche suddette elegge il proprio domicilio in C.S.Martino, Via Busiagio N°108.

Art. 13 - CONCESSIONI EDILIZIE.

Il Sindaco rilascerà le singole concessioni edilizie nel rispetto della vigente normativa urbanistica, di quanto previsto nel vigente P.P.A. e dal P.d.l.

Il Sindaco tuttavia potrà rilasciare singole concessioni edilizie anche se le opere di urbanizzazione primaria non risultano ancora ultimate, purchè realizzate almeno fino al grezzo, previa la prestazione di fidejussione da parte del concessionario a garanzia totale dell'importo delle opere primarie previste e relazione favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'agibilità per detti fabbricati non potrà comunque essere rilasciata prima della relazione del verbale di ultimazione dei lavori di cui all'ultimo comma dell'Art.8 -.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, beninteso, in periodi eccedenti i tempi di realizzazione previsti dalla legge.

Art. 15 - VIGILANZA.

Il Sindaco si riserva la facoltà di vigilare sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza al progetto approvato ed al capitolato speciale allegati alla presente

LA LORENZO S.A.S.
di TOSETTO ALINA MARIA & C.
Via Busiagio, 103 - Tel. 043/550022
35010 - MARGONAGO di CORTINA
A. Lorenzetti
Via Busiagio, 103 - Tel. 043/550022

convenzione.

Qualora siano riscontrate difformità, il sindaco diffida la Ditta lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di cui al precedente art.8, fatto salvo e riservato quanto prescritto dallo stesso articolo in caso di inadempienza.

Art. 16 - CONVENZIONE DEFINITIVA.

La Ditta lottizzante si impegna a stipulare la convenzione definitiva, per il trasferimento delle aree entro tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole.

In tale occasione la Ditta lottizzante fornirà i seguenti documenti:

- certificato storico trentennale;
- certificato ipotecario;
- tipi di frazionamento.

Alla convenzione definitiva dovrà essere allegato il progetto - con gli allegati previsti dagli art.4 e 7 - preventivo di spesa e computo metrico - approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale e recepiti dalla Giunta Municipale.

Art. 17 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

La Ditta lottizzante si impegna a consegnare al Comune le aree e le opere di cui ai precedenti art.3, 4 entro 30 giorni dalla data dei collaudi con esito favorevole.

Entro lo stesso termine la Ditta lottizzante od il Comune, nella eventualità prevista dal penultimo comma dell'art.4, dovrà versare a conguaglio anche i contributi in conto opere di cui agli art.4, 3° comma e 7.

Art. 18 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.

La Ditta lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune, gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin d'ora quale unica responsabile per l'adempimento

LA LORENZO s.r.l.s.
di TOSETTO ALINA MARIA & C.
Via Busiolo, 103 - Tel. 049/952022
35010 - MARCONIGLI di Carraro
S. Maria
Augusta
To
sotto

in termini e per la buona esecuzione di tutte le opere.

Art. 19 - CAUZIONE.

La Ditta lottizzante, all'atto della stipula della presente convenzione, si impegna a costituire, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla convenzione medesima, fidejussione Bancaria o polizza fidejussoria fino all'ammontare di Lit. 542.322.993.= (cinquecentoquarantaduemilionitrecentoventiduemilanovecentonovantatre) pari al 50% dell'importo degli oneri di cui all'art.4 e 7.

Tale garanzia sarà svincolata soltanto all'esatto e puntuale adempimento di quanto prescritto ai precedenti articoli: 3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 12 e 15, ovvero dopo collaudo definitivo con esito favorevole.

Art. 20 - REGIME FISCALE.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per la convenzione definitiva, sono a carico della Ditta lottizzante e si invoca il trattamento di cui all'art.12 secondo comma, del D.P.R.29 settembre 1973, N°601.

Art. 21 - RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE.

La Ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

La presente convenzione, mentre è fin d'ora impegnativa per la Ditta lottizzante diverrà tale per il Comune di Piazzola sul Brenta solo dopo che avrà ottenuto le approvazioni di Legge. A tal fine la Ditta interessata si impegna a tutti gli atti necessari, autorizzando sin d'ora tutte le successive voltture occorrenti.

LA LORENZO s.a.s.
di TOSETTO ANNA MARIA & C.
Via Busiagio, 108 - Tel. 049/552022
35010 - MARSAURO di Campo

Amministratore
M. Badavato

Art. 23 - ALLEGATI.

Della presente convenzione formano parte integrante i
seguenti allegati:

- Capitolato speciale
- Estratto autentico di mappa con le aree da cedere al Comune.

Letto confermato e sottoscritto:

Anna Maria Tosetto

di TOSETTO ANNA MARIA & C.
Via Busiago, 108 - Tel. 049/552022
35010 - MARSANGO di Campo
S. Martino (Padova)
Partita IVA 02031320285

COMUNE

PROV.

PROVINCIA DI PADOVA

Attesto che la presente copia riprodotta su n. uno fogli,
è autentica e conforme all'originale firmato
qui d. dato

Ai sensi dell'art. 14 della L. 4.1.1993, n. 13 e previa osservanza
del comma 4° del successivo art. 26.

13 DIC. 1991

Il funzionario incaricato



(firma per esteso)

Anna Maria Tosetto
DIRETTORE SERVIZI TECNOLOGICI
da. No. Tosetto - architetto